

**Dott. Paolo Balestieri**Dottore CommercialistaIscr. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti  
Contabili di Pesaro e Urbino n° 119ARevisore Contabile

Iscr. Albo Revisori Contabili n° 3085

**Rag. Angelo Galdenzi**Ragioniere CommercialistaIscr. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti  
Contabili di Pesaro e Urbino n° 280ARevisore Contabile

Iscr. Albo Revisori Contabili n° 71836

**Studio di Urbino:**

Via B. Sforza, 255 - 61029 Urbino

Tel. 0722/4023 - 329662 - Telefax 0722/2260

**Studio di Pesaro:**

Via Del Carso, 31/A - 61100 Pesaro

Tel. 0721/401925 - Telefax 0721/401926

C.F. e P. IVA 01321870410

e-mail: [studio@bgassociati.it](mailto:studio@bgassociati.it)url: <http://www.bgassociati.it>**AL VIA DAL 28.4.2009 IL REGIME DELL'IVA "PER CASSA"**

Concetto:

Il DPR 633/72 – legge IVA stabilisce che l'IVA è dovuta nel momento di effettuazione dell'operazione e quindi:

- La spedizione o la consegna del bene in caso di cessione di beni mobili
- Il pagamento del corrispettivo se trattasi di prestazione di servizi.

Questa disciplina generale è integrata dal comma 4 dell'art. 6 che prevede l'esigibilità dell'IVA in ogni caso quando:

- Si ha l'emissione della fattura
- Si ha il pagamento (anche parziale) del corrispettivo.

Nel concreto quindi l'IVA è esigibile immediatamente dal fisco salvo casi particolari quale era fino ad ora il differimento previsto in caso di specifici soggetti (Stato – Enti statali – enti ospedalieri etc...)

Con la nuova norma tale condizione è stata estesa alle imprese e lavoratori autonomi rientranti in determinate caratteristiche:

**A) Volume di affari inferiore o pari a 200.000 euro –**

- Se l'attività è già esistente vale il volume di affari del 2008;
- Se l'attività è in avvio vale l'importo dichiarato con l'inizio attività

**B) Considerato l'intento della norma (agevolare piccole – medie imprese e lavoratori autonomi) sono stati inserite alcune limitazioni in cui non si può applicare**

- Ipotesi in cui il cedente / prestatore si avvale di regimi speciali IVA
- Quando l'acquirente / committente assolve l'imposta mediante applicazione del reverse charge
- Quando l'acquirente / committente è un privato.

Quando parliamo di regimi speciali si devono riconsiderare:

 *agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, DPR n. 633/72);* *vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);* *commercio dei fiammiferi (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);* *editoria (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);* *gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);* *rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);* *intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72 (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72);* *agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR n. 633/72);* *agriturismo (art. 5, comma 2, Legge 413/91);* *vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, DPR n. 600/73);* *rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art. 36, DL n. 41/95);* *agenzie di vendite all'asta oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, DL n.41/95).*

## ASPETTI OPERATIVI

La facoltà è esercitata dal cedente o prestatore, all'atto dell'emissione della fattura mediante l'indicazione nella stessa di una specifica annotazione:

***“Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 7, DL n. 185/2008”***

in **manca**za dell'esposizione in fattura della stessa, l'IVA esposta va intesa ad **esigibilità immediata**.

n.b. Si evidenzia che, **trascorso un anno** dal momento di effettuazione dell'operazione, **l'imposta diviene comunque esigibile**.

### ***Pagamento frazionato***

In presenza di **pagamenti frazionati** di una fattura emessa *“ad esigibilità differita”*, *“l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione”* – (PRO QUOTA).

Tale principio è stato *“anticipato”* dall'Agenzia delle Entrate che ha ribadito che *“l'esigibilità si verifica pro-quota al momento di ciascun pagamento”*, con la conseguenza che *“la relativa imposta va computata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento stesso”*.

Quanto sopra si riflette anche in capo **all'acquirente/committente** per il quale la **detrazione** dell'imposta è possibile *“soltanto relativamente alla quota effettivamente corrisposta ai cedenti/prestatori”*.

## RIFLESSI PER IL CEDENTE/PRESTATORE

I passaggi operativi per il **cedente/prestatore** possono essere così sintetizzati:

- . previa verifica delle condizioni oggettive e soggettive sopra esposte è possibile, riportando la predetta annotazione nella fattura emessa, differire l'esigibilità dell'IVA;
- . le fatture sono annotate come di consueto nel registro delle fatture emesse, secondo l'ordine progressivo di numerazione, prestando particolare attenzione affinché la relativa IVA non sia rilevata, come *“a debito”* per il periodo; l'IVA, in questo momento, rimane infatti *“sospesa”*;
- . **all'atto del pagamento** della fattura manifestandosi il momento impositivo, **l'imposta diverrà esigibile** e sarà quindi *“conteggiata a debito”* nella liquidazione periodica (mese o trimestre).

Si evidenzia che la possibilità di usufruire del *“differimento”* in esame **cessa** nel momento in cui viene **superato il limite del volume d'affari** previsto dalla norma (€ 200.000).

Di conseguenza si desume che **l'operazione che determina il superamento** del predetto limite può ancora beneficiare dell'agevolazione in commento.

## RIFLESSI PER L'ACQUIRENTE/COMMITTENTE

Come sopra accennato per l'acquirente/committente il regime in esame comporta che l'IVA indicata in fattura, in presenza della predetta annotazione, potrà essere considerata a credito **soltanto dopo aver effettuato il pagamento della stessa**.

La fattura in esame sarà quindi annotata nel registro degli acquisti con gli opportuni codici/codifiche per **“sospendere” la detrazione dell'imposta**.

Nel momento del pagamento la relativa imposta potrà essere computata (se detraibile) nella liquidazione periodica (mensile o trimestrale).

**La disciplina in commento entra in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 28/04/2009.**